

Progetto di legge

DISEGNO DI LEGGE

**ISTITUZIONE DEL CONSORZIO FIDI
REGIONALE (CONFIDI CAMPANIA)
ED INTERVENTI A FAVORE DI FORME
COLLETTIVE DI GARANZIA FIDI**

Ad iniziativa del

Gruppo Regionale di Alleanza Nazionale

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 22

10857

Lev. Orsini
01/08/05
fid

Al
III
V

ISTITUZIONE DEL CONSORZIO FIDI REGIONALE ED INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA FIDI

Art.1

Finalità

1. La Regione Campania, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, promuove la nascita del Consorzio Fidi di secondo grado, denominato CONFIDI CAMPANIA da iscrivere all' Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)
2. Sono soci del CONFIDI CAMPANIA: la Regione Campania, le Associazioni datoriali , le Camere di Commercio della Regione, gli Istituti di Credito, le PMI della Campania in forma singola o associata, i Consorzi fidi già esistenti .
3. La Regione Campania concorre allo sviluppo di organismi collettivi di garanzia, in seguito denominati consorzi fidi.
4. A tal fine l'Amministrazione regionale concede ai consorzi fidi:
 - a) contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle imprese socie, di garanzie per l'accesso al credito;
 - b) contributi per l'attività di assistenza e consulenza tecnico finanziaria alle imprese; l'attività di consulenza è prestata anche alle imprese non associate.

Art.2

Requisiti del CONFIDI CAMPANIA

1. I consorzi fidi per beneficiare dei contributi della presente legge devono:
 - a) essere costituiti sotto forma di cooperativa o di consorzi tra imprese ;
 - b) essere costituiti da imprese artigianali, industriali, commerciali, turistiche ed agricole;
 - c) avere operatività regionale o almeno provinciale;
 - d) avere sede operativa nel territorio della Regione;
 - e) avere fine di mutualità tra gli aderenti;
 - f) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni di merito indipendenti ed egualitarie.
2. Al CONFIDI CAMPANIA possono aderire, in qualità di sostenitori, anche enti pubblici e privati.

Art.3

Ammontare dei contributi e rispetto della normativa comunitaria

1. I contributi di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 1 sono concessi, rispetto della normativa comunitaria:
 - a) proporzionalmente al valore del fondo rischi e del patrimonio di garanzia già costituiti;
 - b) in misura adeguata all'ammontare (finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati o in fase di erogazione e per i quali i consorzi fidi abbiano deliberato la concessione di garanzia).
2. L'ammontare dei contributi di cui comma 1 non può essere superiore all'ammontare dei finanziamenti per i quali consorzi fidi hanno rilasciato garanzia.
3. La garanzia prestata con l'utilizzo del contributo regionale:
 - a) deve rispettare le condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a aiuti di Stato concessi sotto forma

garanzie;

b) è cumulata con altri eventuali aiuti a garantire il rispetto dei massimali aiuto previsti per ogni settore di intervento dalla normativa comunitaria;

c) è concessa esclusivamente per operazioni conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi di cui alla lettera b) comma 4 dell'articolo 1 sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore specifico d'intervento

Art.4

Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione determina:

a) la misura dei contributi;

b) i criteri di ammissione delle domande e le modalità di erogazione dei contributi;

c) le priorità nella erogazione dei contributi;

d) i criteri cui devono attenersi, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, i consorzi fidi nella erogazione delle garanzie e nell'attività di consulenza;

e) gli obblighi dei consorzi fidi nei confronti dell'Amministrazione regionale;

f) le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione regionale sull'utilizzo dei contributi regionali.

Art.5

Regolamentazione

1. Viene demandata alla Giunta Regionale ed alla successiva regolamentazione la casistica relativa allo scioglimento o liquidazione del **CONFIDI CAMPANIA** o la gestione dello Scioglimento o liquidazione dei consorzi fidi, le revoche, le sanzioni, la gestione degli aiuti.

2. La Giunta Regionale disciplina anche attraverso il regolamento attuativo o comunque annualmente con atto amministrativo le modalità di accesso ai contributi e i massimali erogabili.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro annui e fanno carico alla UPB () del bilancio della Regione per gli anni ed a quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

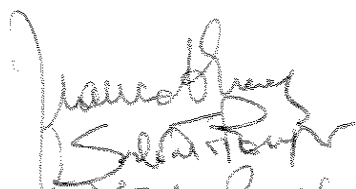
Art.7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Franco Bozzano
Onofrio Polverino


Roberto Caputo
Gennaro Pizzano
Giuseppe Cerullo